

D.Dirett. 25-7-2005

Disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 2005, n. 177. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

D.Dirett. 25 luglio 2005 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette ⁽²⁾.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli

di Stato

Vista la *legge 22 dicembre 1957, n. 1293*, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074*, regolamento di esecuzione della *legge n. 1293/1957*;

Vista la *legge 13 luglio 1965, n. 825*, regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato

Vista la *legge 7 marzo 1985, n. 76*, sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con la *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 9 della direttiva 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;

Vista la direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che modifica la direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro, raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiarne il consumo;

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 2 del *decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito con *legge 30 luglio 2004, n. 191*, con i quali sono state apportate modificazioni alla *legge n. 76/1985* sopra richiamata;

Visto l'art. 1, comma 486 della *legge 30 dicembre 2004, n. 311* (legge finanziaria 2005), con il quale è stata attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la delega ad individuare criteri e modalità per la fissazione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette;

Visto l'art. 1, comma 487 della *legge n. 311/2004*, con il quale è stata limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente in pacchetti da dieci e venti pezzi;

Vista la nota n. DCOM/999TP del 9 giugno 2005 con la quale il Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, ha espresso il proprio avviso favorevole all'introduzione di un prezzo minimo di vendita delle sigarette, a norma delle disposizioni recate dalla *legge n. 311/2004*, come misura ulteriore di prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, obiettivo prioritario della politica sanitaria dell'Italia e della Unione europea;

Visto il *D.Dirett. 30 giugno 2005* [n. 2005/33976] con il quale è stata rideterminata la tabella A di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visti gli andamenti dei consumi registrati nel mercato italiano che mostrano un forte addensamento delle scelte dei consumatori su prodotti appartenenti a determinate fasce di prezzo;

Visto il prezzo medio ponderato delle sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico, effettivamente commercializzate nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2005, pari a 162,84 euro al kg, corrispondente a 3,26 euro al pacchetto da 20 sigarette;

Considerato che, per esigenze di tutela e di difesa della salute pubblica volte al contenimento dei consumi di sigarette - in modo particolare tra i giovani, più facilmente indotti all'uso del tabacco lavorato da prezzi di vendita al dettaglio troppo bassi, risulta opportuno introdurre una misura sui prezzi che, nel rispetto delle direttive e degli orientamenti manifestati dalla Comunità europea, favorisca il contenimento dell'uso di questi prodotti;

Considerata altresì l'opportunità di contemperare l'esigenza di introdurre meccanismi di dissuasione dall'uso dei prodotti del tabacco, in particolare da parte dei giovani, con l'esigenza di assicurare comunque il previsto livello delle entrate erariali;

Considerato che il sistema di tassazione delle sigarette prevede l'applicazione della aliquota di base della tassazione sulla classe di prezzo della sigaretta più venduta, liberamente stabilita dal mercato e determinata sulla base dei quantitativi semestralmente rilevati al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, per cui appare opportuno fissare il valore del prezzo minimo allo stesso livello di prezzo della sigaretta più venduta;

Ritenuta l'opportunità, per quanto sopra, di introdurre nel mercato italiano un prezzo minimo di vendita delle sigarette, al di sotto del quale vietare la commercializzazione dei prodotti, e di procedere, ai sensi del precitato art. 1, comma 486, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, alla individuazione di criteri e modalità per la fissazione di detto prezzo minimo, sulla base dei quali si dovrà valutare l'opportunità della sua periodica rideterminazione in relazione alle mutevoli situazioni che si registreranno di volta in volta sul mercato;

Decreta:

1. Introduzione del prezzo minimo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è introdotto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti.

2. Modalità di calcolo del prezzo minimo.

Il prezzo minimo di vendita è individuato in una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette iscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate.

Il valore assoluto del prezzo minimo non può essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta più venduta, così come individuata ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della *legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni.

3. Criteri di determinazione.

L'individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, tiene conto dell'andamento e della comparazione dei seguenti parametri di riferimento di volta in volta registrati nel mercato delle sigarette:

- a) andamento ed addensamento dei consumi;
- b) articolazione dei prezzi di vendita al dettaglio praticati dai Produttori;
- c) variazioni del livello e/o della struttura della tassazione delle sigarette;
- d) andamento del differenziale dei prezzi dei prodotti commercializzati, inseriti nella tariffa di vendita al pubblico.

4. Valore del prezzo minimo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,11 per cento del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2005, corrispondente, in valore assoluto, a 150 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3 euro al pacchetto da venti sigarette e di 1,50 euro al pacchetto da dieci sigarette.

5. Obblighi dei rivenditori.

È fatto obbligo ai rivenditori generi di monopolio di vendere al prezzo minimo fissato dal precedente art. 4 le sigarette che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ad un prezzo inferiore a 3,00 euro al pacchetto da venti sigarette e 1,50 euro al pacchetto da dieci sigarette.

6. Variazione dei prezzi di vendita.

Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono modificate, secondo l'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto, per i prezzi dei prodotti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano essere inferiori a 150 euro per kg., corrispondente a 3 euro al pacchetto da 20 pezzi e 1,50 euro al pacchetto da dieci pezzi.

7. Compiti dei depositari.

I depositari autorizzati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la vendita alle rivendite generi di monopolio dei prodotti collocati in fasce di prezzo inferiori al prezzo minimo al nuovo prezzo e procedono all'immediato accertamento delle rimanenze fisiche dei prodotti interessati, comunicandone le risultanze ai competenti uffici regionali dei Monopoli di Stato.

8. Ripartizione del prezzo minimo.

La ripartizione del prezzo minimo si effettua a norma della vigente tabella A, pubblicata con decreto direttoriale 30 giugno 2005 [n. 2005/33976].

Il presente decreto, che sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Tabella A

SIGARETTE

(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
BF BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150,00	3,00
BF RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150,00	3,00
BF SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150,00	3,00
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
BOSS GOLD	Confezione astuccio	140,00	150,00	3,00

	da 20 pezzi			
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	100,00	150.00	3,00
CLEVELAND FULL FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	100,00	150.00	1,50
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	100,00	150.00	1,50
CLEVELAND LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	100,00	150.00	3,00
DIANA ORIGINAL RS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
EXCITE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
EXCITE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	148,00	150.00	3,75
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	148,00	150.00	3,75
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	147,50	150.00	3,00
KARELIA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	116,00	150.00	3,00
KARELIA SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	144,50	150.00	3,00
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00

MATRIX BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MATRIX RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MPV BIANCA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MPV BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MPV NERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	150.00	3,00
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
MUSTANG RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00

PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
RANGER FILTER MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	142,00	150.00	3,00
RANGER MILD FILTER 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
ROMA	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	150.00	3,00
RONHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
RONHILL LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	115,00	150.00	3,00
RONHILL ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150.00	3,00
WALTER WOLF	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
WALTER WOLF LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	110,00	150.00	3,00
WALTER WOLF LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	115,00	150.00	3,00
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150.00	1,50
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	140,00	150.00	3,75
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150.00	1,50

WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150.00	3,00
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	140,00	150.00	3,75

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 agosto 2005, n. 177.

Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 9, *L. 7 marzo 1985, n. 76* e al comma 486 dell'art. 1, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*.